

Allegato "B"  
alla Raccolta n.32528

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'  
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

Ai sensi delle vigenti leggi sull'ordinamento degli enti locali è costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"CENTRO AGROALIMENTARE LEVANTE LIGURE E LUNIGIANA S.R.L."**.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Sarzana (SP).  
Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, magazzini e depositi sia in Italia che all'estero.  
Il domicilio dei soci è quello che risulterà dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3

La Società in ottemperanza alla vigenti disposizioni di legge in materia è diretta alla gestione del servizio pubblico del mercato ortofrutticolo all'ingrosso.

Essa ha quindi come attività:

- a) la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Sarzana, nonché lo svolgimento dei servizi pubblici connessi;
- b) la gestione di altri impianti e/o strutture commerciali e di servizio, nonché la conservazione e lavorazione dei prodotti oggetto dell'attività del mercato e prodotti complementari per conto terzi;
- c) la prestazione di servizi di supporto alla progettazione nonché la realizzazione di opere per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento del mercato all'ingrosso esistente e di altre strutture per la produzione e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;
- d) l'assunzione di iniziative volte all'incremento del commercio e della produzione agricola nonché della cooperazione fra produttori.

La società potrà svolgere ogni servizio complementare e ausiliario dell'attività principale esercitata; potrà eseguire piani di fattibilità, ricerche e promuovere iniziative promozionali sia in Italia che all'estero per la valorizzazione ed il miglioramento dell'efficienza organizzativa e operativa del mercato all'ingrosso e dei prodotti in esso commercializzati; effettuare e promuovere vendite concordate ed iniziative similari in collaborazione con operatori e categorie professionali; potrà inoltre gestire servizi di informazione e di elaborazione dati, anche per conto terzi.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta



**GENNARO CHIANCA**  
NOTAIO

necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre Società italiane od estere, partecipare in Joint-Venture e/o Società Miste aventi sede in paesi dell'Unione Europea e/o Extra Unione Europea, con scopi analoghi o non al proprio, con espressa esclusione dell'intermediazione mobiliare professionale.

A maggior specificazione si precisa che, nell'ambito delle operazioni aventi natura immobiliare finalizzate al conseguimento dello scopo principale, mediante criteri di autonomia ed economicità, come richiesto dalla legge e dallo statuto, e quindi ai fini della migliore profittabilità del patrimonio anche immobiliare del quale la società è dotata, la stessa potrà inoltre svolgere attività di sviluppo immobiliare, ivi compresa la compravendita, la locazione od affitto, gestione ed amministrazione nonché costruzione e ristrutturazione di beni immobili di qualsiasi natura, anche mediante concessione od assunzione di appalti ed ogni altra formula giuridica più appropriata e la prestazione di servizi relativi di supporto e strumentali a quanto sopra nel senso più ampio del termine il tutto nei limiti di quanto consentito dalla vigenti disposizioni di legge.

Resta fermo che per lo svolgimento di attività riservate alle cosiddette "professioni protette" la società si avvarrà dell'opera di professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi, registri od elenchi.

La Società inoltre potrà compiere operazioni finanziarie sia in Italia che all'Estero tramite Istituti Bancari di Diritto Ordinario, Istituti Comunitari, Società o Enti Privati Italiani e/o Esteri.

E' vietato alla Società di esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche, garanzie di qualsiasi natura a favore di terzi, Istituti Bancari, persone fisiche o giuridiche nonché stipulare leasing passivi e assumere mutui e finanziamenti.

#### DURATA

##### ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera assembleare.

A ciascun socio, peraltro, compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 6 mesi.

#### CAPITALE SOCIALE

##### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 1.321.140,00 (unmillionetrecentoventunomilacentoquarantavirgola zero zero). Esso può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea

dei soci a norma di legge, anche mediante conferimenti in natura e comunque di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

In caso di decisione di aumento di Capitale Sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 17.

#### ARTICOLO 6

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, contributi volontari e gratuiti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto-capitale, che si intendono infruttiferi a prescindere dall'importo e dal tempo del conferimento, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e cio previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

#### QUOTE SOCIALI

#### ARTICOLO 7

Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi.

In caso di trasferimento delle quote il socio che intende cedere, in tutto o in parte, la sua quota dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC, nella quale dovranno essere indicati il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

L'Organo amministrativo provvede a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, nei successivi venti giorni, comunicano la loro volontà di acquisto mediante lettera raccomandata R.R. o con PEC all'Organo Amministrativo il quale, entro dieci giorni dal ricevimento, ne da informazione all'offerente e a tutti gli altri Soci mediante raccomandata A/R o con PEC.

Nel caso in cui più soci intendano esercitare tale diritto la quota oggetto di alienazione sarà ripartita in proporzione alle quote di partecipazione spettanti ai soci

che intendono esercitare il diritto stesso.

SOCI

ARTICOLO 8

Possono essere soci della Società:

- il Comune di La Spezia;
- il Comune di Sarzana;
- la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona;
- l'Amministrazione Provinciale di La Spezia;
- i Comuni della Provincia di La Spezia;
- altri enti pubblici interessati al settore;
- gli operatori del mercato ortofrutticolo e i produttori organizzati in forma associativa;
- gli istituti bancari e gli imprenditori pubblici e privati interessati alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.

ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 9

Sono Organi della Società:

- A) l'Assemblea dei Soci
- B) l'Organo Amministrativo
- C) il Collegio Sindacale

Agli Organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 10

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione spettante entro il limite stabilito dall'Ordinamento;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo e la determinazione spettante entro il limite stabilito dall'Ordinamento o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) la nomina, revoca e determinazione della durata e del compenso nel rispetto delle eventuali nomine specificatamente applicabili all'Organo Amministrativo;
- e) l'approvazione della relazione sul governo societario che deve prevedere fra l'altro, il programma specifico di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- f) le modificazioni delle presenti Norme Di Funzionamento

Della Società;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie indicate nel precedente comma punti f) e g), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

#### ASSEMBLEA

##### ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano o nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Per le modalità di convocazione dell'assemblea valgono le vigenti norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### ARTICOLO 12

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto su proposta del Presidente. Il voto deve essere

palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 10 secondo comma punti d) ed e) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale salvo quanto meglio specificato nel successivo articolo 13. Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### ARTICOLO 13

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica delle norme di funzionamento deve essere redatto da un notaio e valgono i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- deve essere presente almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;
- l'assemblea delibera con il voto favorevole di oltre il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### ARTICOLO 14

L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore

Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea dei Soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da tre o cinque membri nei casi consentiti dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno 1/3 (un terzo) dei componenti appartenga al genere meno rappresentato così come previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, possono essere rieletti, devono essere scelti tra non soci e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

In caso di Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dall'Organo di Controllo. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia, se per dimissioni o altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi Amministratori scadono in carica insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organo Amministrativo gli Amministratori Pubblici di Enti Territoriali Soci nonché coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile.

Devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando le inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda i rapporti sociali, si intende domicilio dei componenti l'Organo Amministrativo quello risultante dai libri sociali.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo, spetta un compenso determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente Art. 10 nel limite dei compensi massimi stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' fatto divieto corrispondere all'Organo Amministrativo premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

#### ARTICOLO 15

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, in caso di Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice-Presidente che opera esclusivamente



quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritti adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

In caso di Amministratore Unico senza indugio i decreti afferenti le decisioni dello stesso dovranno essere ugualmente trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori con conservazione della relativa documentazione da parte della Società. L'Amministratore dovrà riferire mensilmente delle proprie decisioni all'Organo di controllo e trimestralmente all'Assemblea dei soci.

#### ADUNANZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

##### ARTICOLO 16

In presenza del Consiglio di Amministrazione ed in caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque in caso per decisioni che riguardano il Consiglio stesso, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio

di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o del revisore se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### ARTICOLO 17

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna ed ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o le presenti Norme Di Funzionamento Della Società riservino inderogabilmente all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 c. 2 e 4 del D.Lgs 175/2016.

La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti di terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina dall'Organo Amministrativo.

In caso di Consiglio di Amministrazione lo stesso, con propria deliberazione, può delegare particolari compiti di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale della Società che ai sensi della Legge Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2007 art. 45 può assumere le funzioni di Direttore di Mercato.

In caso di Amministratore Unico la suddetta nomina deve essere previamente autorizzata dalla Assemblea dei soci.

Il Direttore Generale ha i seguenti incarichi:

- interviene alle sedute del C.d.A. e dell'Assemblea senza diritto di voto ma può chiedere che le sue dichiarazioni siano messe a verbale;
- ha la direzione operativa dell'Azienda;
- attua le direttive del C.d.A. ed assicura la continuità amministrativa del Mercato.

#### RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO

##### ARTICOLO 18

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni,
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci,
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo

legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo.

#### ARTICOLO 19

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod.civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile, il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### ARTICOLO 20

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 18, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### ORGANO DI CONTROLLO

##### ARTICOLO 21

La Società, mediante delibera assembleare, si dota nei casi previsti dalla legge (secondo le modalità ivi contenute) di un organo di controllo o di un revisore.

Qualora la composizione dell'Organo di controllo sia pluripersonale lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

In ogni caso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni e resta fermo che dovrà essere garantito che almeno 1/3 (un terzo) dei componenti appartenga al genere meno rappresentato così come previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

I componenti il Collegio Sindacale, o il revisore, sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. La loro scadenza coincide con la convocazione della Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica.

Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale o il revisore, deve possedere i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge.

I sindaci o il revisore devono assistere alle adunanze dell'Organo Amministrativo e alle Assemblee ordinarie e alle sedute decisionali dell'Amministratore Unico.

Il compenso spettante ai Sindaci o al revisore non può superare i limiti stabiliti dal decreto del Ministero delle Finanze. E' fatto divieto di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale o al revisore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività

nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### BILANCIO ED UTILI

##### ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio ed entro i termini statutari e di legge, l'organo amministrativo provvederà, a norma di legge, alla compilazione ed alla formazione del bilancio.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

##### ARTICOLO 23

Gli utili netti di esercizio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) il restante 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

#### SCIoglIMENTO

##### ARTICOLO 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

#### TITOLI DI DEBITO

##### ARTICOLO 25

La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea

dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società.

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### ARTICOLO 26

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui ha sede la Società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

#### NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

##### ARTICOLO 27

Per tutto quanto non espressamente contemplato e disciplinato dal presente Statuto valgono le norme sulle società contenute nel Codice Civile, le norme generali di diritto privato e le norme speciali, e connessi provvedimenti, previste per le società a partecipazione pubblica.

F.to GIOVANNI DESTRI

F.to GENNARO CHIANCA NOTAIO SIGILLO